

ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

Venezia, 24 gennaio 2014

PG/2014/ 36431 / dl

DETERMINAZIONE N. 01 / 2014

OGGETTO: Concorso Pubblico, per soli titoli, per il rilascio di n° 8 licenze per l'esercizio del servizio pubblico di gondole, ai sensi del Regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola in attuazione alla L.R. 63/1993: approvazione graduatoria finale.

Il Direttore

Premesso che:

il D.LGS n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. artt. 113 e 114 conferisce al Comune la potestà di gestire i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite le istituzioni.

Il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n.58 del 3/4 Aprile 1995 prot. gen. 95/VE/26332 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione denominata "Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela dei gondolieri "

il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atti del 30.07.2012, P.G. n. 337664 ed ha altresì nominato il Direttore dell'Istituzione con disposizione del 30.05.2011 P.G. n. 228034.

Rilevato che:

- l'art. 107 della Legge 267/2000 stabilisce che i dirigenti abbiano piena responsabilità delle procedure di concorso;
- il medesimo articolo stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III, l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 26/09/2011 si è provveduto di adottare la modifica del comma 1 dell'art. 3 del Regolamento comunale per il servizio



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

pubblico di gondola in attuazione alla L.R. n. 63/1993 che è così sostituito: *"1. Il numero delle licenze è di 433 ed è modificabile dal Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, della L.R. 63/93, su proposta dell'Istituzione"* successivamente approvata con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia n. 9/2012 diventata esecutiva il 24 febbraio 2012;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere n°4 del 30/04/2012 è stato approvato un concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di 8 licenze comunali per l'esercizio del servizio pubblico di gondola;
- con determinazione dirigenziale prot. n. 208792 del 16.05.2012 è stato indetto il concorso pubblico per soli titoli, per l'assegnazione di n. 8 licenze comunali per l'esercizio del servizio pubblico di Gondola;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere n. 9 del 26.09.2012, è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per l'assegnazione di n. 8 licenze per il servizio pubblico di Gondola;

Preso atto:

- che la conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice è avvenuta durante la seduta del 28.01.2013 e come da relativo verbale, ha approvato la graduatoria finale del concorso per il rilascio delle n. 8 licenze di Gondoliere, demandando al Direttore dell'Istituzione, la verifica delle certificazioni comprovanti quanto dichiarato nella domanda di ammissione al concorso;
- che in data 30.01.2013, verificato quanto dichiarato nella domanda di ammissione, il Direttore dell'Istituzione, con Determinazione Dirigenziale n. 01/2013 prot. n. 50102, ha approvato la graduatoria finale del concorso finalizzato al rilascio di n. 8 licenze per l'esercizio del servizio pubblico di Gondola;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con Ordinanza n. 207 del 24.04.2013, ha accolto il ricorso n. 471/2013 presentato dal candidato al concorso Tiozzo Iginio e sospeso l'efficacia della graduatoria finale del concorso;
- che in data 10.10.2013 con Sentenza n. 66 depositata il 20.01.2014, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, accoglie il ricorso principale nei confronti del candidato Mariuzzo Alessandro e rigetta il ricorso incidentale;

Vista la nota della Direzione Interdipartimentale Avvocatura Civica prot. n. 32576 in data 22.01.2014;

Ritenuto di dover procedere in conformità a quanto disposto dalla sentenza del T.A.R. del Veneto n. 66/2014, escludendo il Signor Mariuzzo Alessandro dalla graduatoria e inserendo contestualmente il Signor Tiozzo Iginio all'ottavo posto per effetto dello scorrimento della stessa;



ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

Vista la Legge Regionale n. 63 del 30.12.1993 ed il Regolamento Comunale per il Servizio Pubblico di Gondola;

Visto il bando di concorso pubblico che disciplina lo svolgimento dello stesso, precisando criteri e modalità di valutazione dei titoli valutabili;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 66 del 10.10.2013 depositata in segreteria in data 20.01.2014;
- 2) di riapprovare la graduatoria finale del concorso allegata alla presente disposizione che ne forma parte integrante, con l'esclusione del Signor Mariuzzo Alessandro e il contestuale inserimento del Signor Tiozzo Iginio all'ottavo posto per effetto dello scorrimento della stessa, relativa al concorso pubblico per soli titoli, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale attuativo della Legge Regionale n. 63/1993, finalizzato al rilascio di n. 8 licenze per il servizio pubblico di Gondola,
- 3) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Venezia e sul sito: www.comune.venezia.it/trafficoacqueo;
- 4) che è possibile presentare richiesta di accesso agli atti presso l'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere (San Marco 3613, Venezia) ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con D.C.C. n. 113/2009 e modificato con D.C.C. n. 110/2010;
- 5) a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/1971 al T.A.R. Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

*Il Direttore
dell'Istituzione Gondola
arch. Loris Sartori*